

## IL TRIBUNALE DI ORISTANO

Sezione Fallimentare, composto dei Signori:

Dott. Leopoldo Sciarrillo Presidente  
Dott. Giuseppe Carta Giudice  
Dott. Gaetano Savona Giudice rel.

ha pronunciato il seguente:

### DECRETO

nella causa iscritta al n. 5 del ruolo generale delle procedure di concordato preventivo per l'anno 2017, promossa da:

Nuova Agrichimica Sarda s.r.l. in liquidazione, con sede in Oristano, via Stoccolma s.n., C.F. 00694430950, in persona del liquidatore e rappresentante legale Antonio Dessupoiu, nato a Ortuero il 16.03.1946 (DSSNTN46C16G146I), elettivamente domiciliata in Oristano presso lo studio dell'avv. Matteo Tola, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce al ricorso;

### §§§

Con ricorso depositato in data 21.06.2017, Agrichimica s.r.l. ha domandato ai sensi dell'art. 161, comma VI, legge fallimentare, di essere ammessa a concordato preventivo, con riserva di depositare piano e proposta concordataria entro il termine, richiesto in 120 giorni in considerazione della particolare situazione della società, che verrà assegnato dall'intestato Tribunale.

Unitamente al ricorso, Agrichimica Sarda ha prodotto delibera dell'organo amministrativo della società, redatta nelle forme di cui all'art. 152, comma II, legge fallimentare, di delega alla presentazione di domanda di concordato in bianco, bilanci d'esercizio 2014 e 2015, un documento, non sottoscritto, recante quale intestazione "Bilancio a sezioni contrapposte" riferito al 2016, elenco fornitori al 31.03.2017.

Ciò posto, con decreto del 23.06.2017, esaminata la documentazione prodotta dalla ricorrente, questo Tribunale ha osservato che:

- a) Non era possibile verificare la sussistenza della competenza di questo Tribunale,



stante il mancato deposito di aggiornata visura camerale relativa alla società ricorrente;

b) La debitrice non aveva prodotto bilancio riferito all'anno 2016, posto che il documento prodotto non risulta approvato dagli organi competenti (né è sottoscritto in nessuna forma);

c) Non risultava depositato elenco dei creditori (e non semplicemente dei fornitori) alla data della domanda di ammissione a concordato (non essendo sufficiente l'aggiornamento al 31.03.2017);

d) Non risultava depositata certificazione di cancelleria attestante il mancato ricorso ad analogo procedimento semplificato ex art. 161, comma 6, legge fallimentare;

e) Non erano state specificate le particolari condizioni, pur richiamate dalla ricorrente, in forza delle quali viene richiesta la concessione del termine massimo per il deposito di piano e proposta concordatari.

Conseguentemente, il Collegio ha assegnato alla ricorrente il termine di dieci giorni per integrazione documentale e precisazione delle motivazioni per cui veniva domandato il termine di 120 giorni.

Agrichimica Sarda s.r.l., in data 05.07.2017 ha depositato la visura camerale relativa alla stessa, elenco nominativo dei creditori con specifica indicazione del credito, bilancio al 31.12.2016 e nota di deposito dello stesso presso la Camera di Commercio, certificazione di cancelleria inerente il mancato ricorso a procedure concorsuali analoghe nel biennio antecedente.

§§§

Ciò posto, esaminata la documentazione prodotta dalla ricorrente, questo Tribunale osserva che:

f) Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, considerato che Agrichimica Sarda s.r.l. in liquidazione ha sede legale in Oristano, Via Stoccolma s.n.c., zona industriale nord;

g) La ricorrente possiede i requisiti dimensionali di cui all'art. 1, comma II, legge fallimentare (vedasi bilanci relativi agli esercizi 2014, 2015 e 2016);



h) La debitrice ha prodotto delibera sociale del 03.05.2017, con la quale è stato dato mandato al liquidatore di presentare domanda per l'ammissione al concordato preventivo con riserva presso il Tribunale di Oristano;

i)La società ha prodotto l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti;

j)La debitrice ha depositato i bilanci societari relativi agli anni 2014, 2015 e 2016.

§§§

Per quanto sopra, la domanda di assegnazione del termine per il deposito di piano e proposta concordataria, oltre che della documentazione di cui all'art. 161, commi II e III, legge fallimentare, deve essere accolta, assegnando alla ricorrente il termine nella sua massima estensione, cioè 120 giorni (soggetto, peraltro, alla sospensione feriale dei termini).

Quanto alla sua decorrenza, si evidenzia che il *dies ad quo* è quello di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese (cfr. Trib. Palermo 2 ott 2012), che avviene a cura della cancelleria entro il giorno successivo al deposito della domanda di ammissione a concordato.

§§§

Il Collegio, infine, in considerazione della natura della procedura, ritiene opportuno nominare sin da ora commissario giudiziale, impartendo le direttive più avanti illustrate.

### **Per questi motivi**

Il Tribunale

#### **concede**

alla società ricorrente il termine di 120 giorni, decorrente dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di concordato, per il deposito del piano, della proposta e di tutta la documentazione prevista dall'art. 161 commi 2 e 3 l.f. .

Dispone, ai sensi dell'art.161 c.8 l.f., che la società debitrice depositi in via telematica e comunichi al commissario giudiziale, ogni 15 giorni, decorrenti da data odierna, sintetica, ma esaustiva, relazione inerente:

- Lo stato di avanzamento nell'elaborazione della proposta definitiva e del piano, con indicazione, fra le altre cose, degli incarichi professionali (avvocati, consulenti, periti,



attestatore, advisor, ecc.) conferiti o da conferire, la misura del compenso pattuito, dei criteri di determinazione dello stesso e delle risorse per provvedere al pagamento degli stessi;

- Situazione finanziaria, con precisazione, fra le altre cose, di incasso crediti, pagamenti effettuati e disponibilità esistenti in cassa o su banche;
- Andamento della gestione corrente, con indicazione, fra le altre cose, di costi e ricavi di periodo, operazioni di maggior rilevanza compiute nel periodo (di qualunque natura: negoziale, gestionale, industriale, finanziaria, solutoria, ecc.), nonché procedure esecutive e cause pendenti (e loro stato).

La ricorrente è avvertita che:

- in pendenza di procedura, non può compiere atti di straordinaria amministrazione, se non urgenti e comunque previa autorizzazione del Tribunale (da richiedere con istanza telematica, da inviare, contestualmente, anche al commissario giudiziale), che verrà concessa soltanto se verranno allegati e documentati adeguatamente i motivi e i caratteri di necessità e urgenza;
- non può effettuare pagamenti di crediti anteriori per nessun motivo;
- in caso di violazione degli obblighi informativi sopra indicati, di compimento di atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del Tribunale, di pagamento di crediti anteriori, nonché degli altri previsti dalla legge, la domanda di ammissione alla procedura concordataria verrà dichiarata inammissibile;
- è facoltà del Tribunale disporre l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inadeguata alla predisposizione della proposta e/o del piano.

### **Nomina**

commissario giudiziale il dott. Giovanni Schirra, il quale dovrà vigilare:

- sul rispetto degli obblighi informativi da parte della ricorrente;
- sulle attività che la ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del termine concesso per la presentazione di piano e proposta concordataria;

Il Commissario provvederà immediatamente a riferire al Tribunale il mancato rispetto



da parte della ricorrente degli obblighi informativi, il compimento di attività del tutto inidonea alla predisposizione del piano e/o della proposta, nonché il compimento di atti in frode ai creditori.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione al ricorrente ed al Pubblico Ministero.

Oristano, 13 luglio 2017.

Il giudice estensore

dott. Gaetano Savona

**Il Presidente**

dott. Leopoldo Sciarrillo

